



**ORDINANZA N. 12 DEL 11/03/2021**

**ORDINANZA ai sensi art.50 c.5 del D.Lgs n°267/2000**

**OGGETTO**

**Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del Covid-19. Divieto di vendita al dettaglio per asporto, dalle ore 17.00 alle ore 7.00 della giornata successiva, di bevande alcoliche e superalcoliche presso qualunque attività commerciale in sede fissa (eccetto Medie Strutture di vendita) e su area pubblica ivi compresi tutti i pubblici esercizi ed esercizi artigianali e distributori automatici con esclusione inoltre delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25, presso tutti gli pubblici esercizi, esercizi**

Prot. n. 9961

Monterotondo li 11 MARZO 2021

**Premesso che**

il Consiglio dei Ministri, in data 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della Salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza proclamato in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della Organizzazione mondiale della Sanità;

in seguito, con Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

da ultimo, in data 2 marzo 2021, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

il richiamato D.P.C.M. 2 marzo 2021 prevede agli articoli 26 e 27, con riferimento alla zona gialla in cui attualmente risulta inserita la Regione Lazio, restrizioni e limiti di orario per le attività di ristorazione, e, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno di centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;

il D.P.C.M. 2 marzo 2021, all'art. 27, comma 2, prevede in particolare che *"resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;*



con comunicato n. 5 del Ministero della Salute è stato precisato che è consentita la vendita al dettaglio per asporto fino alle ore 22.00 nelle enoteche e negli esercizi di commercio al dettaglio di bevande la cui attività è contraddistinta dal codice ATECO 47.25;

#### Considerato che

- l'andamento dei contagi fa ritenere necessaria l'adozione di ulteriori misure urgenti dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui sono stati riscontrati fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire per la loro naturale dinamicità una attenuazione anche involontaria del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale sia del divieto di assembramenti;
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito nonché impattare sulla circolazione delle persone sul territorio comunale;
- tali aggregazioni e assembramenti in questo periodo devono quanto più possibile essere evitati e limitati per contenere e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;
- come noto, il rischio di aggregazioni ed assembramenti aumenta in alcuni orari della giornata;
- la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche è disciplinato, in alcune zone del territorio comunale particolarmente interessate dal fenomeno della c.d. "movida"
- alla luce delle sopra citate valutazioni, è opportuno estendere a tutto il territorio comunale, il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, anticipando il divieto stesso alle ore 17.00 e con esclusivo riferimento alla vendita al dettaglio presso tutti gli esercizi pubblici esercizi commerciali e artigianali, nonché attraverso distributori automatici; con esclusione dal divieto oggetto della presente Ordinanza delle Medie strutture delle enoteche, e degli esercizi di commercio al dettaglio di bevande la cui attività è contraddistinta dal codice ATECO 47.25, tramite confezione regalo o comunque sigillate

#### Ritenuto

pertanto opportuno vietare, fino al 6 aprile 2021, la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 17.00 alle ore 7.00 del giorno successivo sull'intero territorio comunale, presso pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali, nonché attraverso distributori automatici;

di dover prevedere l'esclusione dal divieto di cui sopra delle medie strutture di vendita delle enoteche e degli esercizi di commercio al dettaglio di bevande la cui attività è contraddistinta dal codice ATECO 47.25 presso cui è consentita la vendita al dettaglio per asporto fino alle ore 22:00, ai sensi di quanto precisato con comunicato stampa n. 5 del 2 marzo 2021 del Ministero della Salute;

#### Visto

l'articolo 9 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;



**RILEVATO** che il COC, nella seduta del 10 marzo ha osservato che ogni provvedimento che si limiti a disporre, ai sensi dell'art 11 co. 1 DPCM 2 marzo 2021, la chiusura di tutti gli spazi pubblici ma con possibilità di transito per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali, sarebbe sostanzialmente ineseguibile dal punto di vista dei controlli, in considerazione sia della vastità del territorio comunale, che della circostanza per cui l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali costituisce normativamente attività consentita per i cittadini; pertanto è opportuno intervenire limitando alla radice la ragione dell'eccesso di affollamento:

-limitando gli orari di apertura dei negozi, omogeneamente sull'intero territorio cittadino, così da evitare anche impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici e fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città:

-limitando, in costanza del divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, la possibilità di asporto di alimenti e bevande;

**DATO ATTO** che:

-il necessario temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso il mantenimento dell'apertura quotidiana nella fascia oraria fino alle ore 18);-è interesse pubblico primario –in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – contenere il rischio del diffondersi del virus;-il presente provvedimento ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica;

**Visti inoltre**

- il D. lgs. N. 114/1998 e ss.mm.ii;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M. , nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- lo Statuto del Comune di Monterotondo approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 95 del 30 ottobre 2008 e ss.mm.ii.
- il Decreto Legge n. 19/2000 convertito con L. n. 35/2000;
- il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;



## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di vietare sull'intero territorio comunale la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di qualunque attività commerciale su area pubblica e in sede fissa (eccetto le medie strutture di vendita), ivi compresi tutti i pubblici esercizi, esercizi artigianali, e distributori automatici dalle ore 17.00 alle ore 7.00 del giorno successivo con esclusione inoltre delle enoteche e degli esercizi commerciali con codice ATECO 47.25, tramite confezioni regalo o comunque sigillate, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 10 aprile 2021, fatta salva la possibilità di successiva reiterazione e/o modificazione in conseguenza dell'evolvere della situazione epidemiologica.
- di vietare, ad esclusione delle consumazioni al tavolo e al banco, di utilizzare contenitori in vetro per la somministrazione di bevande da consumarsi al di fuori dei locali e delle loro aree di pertinenza (oggetto di autorizzazione di occupazioni di suolo pubblico);
- il divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività sonora e musicale dal vivo sotto ogni forma all'interno e all'esterno dei locali che possano creare attività di assembramento, salvo l'utilizzo di musica di sottofondo esclusivamente all'interno dei locali nei limiti consentiti dalla legge e comunque non udibile all'esterno.
- La chiusura inoltre delle ore 17 alle ore 22 delle seguenti Piazze e/o vie cittadine che in sede di riunione del COC risultano comunque maggiormente problematiche:
  - Piazza Duomo a Via S.Pio da Pietralcina
  - Piazza dei Leoni
  - Piazza Mons. Giovannetti
  - Largo Pincetto
  - Via Cavour angolo Via Garibaldi
  - Scalinata Dante Alighieri
- il rispetto da parte di tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città-, pubblicato sulla (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017), che vieta la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni;

- Il rispetto della presente ordinanza è valido salvo nuove disposizioni governative.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e diventa immediatamente efficace al momento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 – bis, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, con carattere cautelare ed urgente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al sig. Prefetto di Roma, per gli adempimenti di cui all'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
- al sig. Comandante della Polizia Locale del Comune di Monterotondo;
- al sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monterotondo.
- Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile



Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia, il Corpo di Polizia Locale di Monterotondo, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria

**RENDE NOTO**

Le inosservanze al presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 400 a € 3000 prevista dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Monterotondo, ~~14~~ 14 Marzo 2021

**Il Sindaco**

**Riccardo Varone**

